

**Audizione**  
**presso la Commissione VI del Senato**  
**sulla proposta di direttiva del Consiglio**  
**relativa a una base imponibile consolidata comune**  
**per l'imposta sulle società**  
**(COM (2011) 121)**

**assonime**

Associazione fra le società  
italiane per azioni

1. Con la proposta di direttiva, presentata il 16 marzo 2011, sulla base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (c.d. CCCTB), la Commissione europea chiude una fase importante di un risalente progetto di armonizzazione dell'imposizione societaria che, soprattutto nel rapporto Bolkestein del 2001, trovava i suoi cardini portanti. Nella comunicazione COM (2001) 582 "Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società" - che scaturiva da tale rapporto e rappresentava il primo approccio globale alla soppressione degli ostacoli fiscali al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno, la Commissione sottolineava che, nel campo della fiscalità diretta, i regimi nazionali di tassazione delle società erano risultati insensibili alla creazione del mercato unico: occorre, dunque, eliminare gli ostacoli fiscali alle attività economiche transfrontaliere nel mercato interno, al fine di implementare la competitività internazionale delle imprese europee. In questo contesto si cominciò a parlare di CCCTB.

Molta strada è stata fatta da quel progetto: l'articolato presentato dalla Commissione, frutto di anni di lavoro, approfondimenti, mediazioni di posizioni opposte, ha raggiunto una dimensione sistematica di principi e di regole tecniche sicuramente apprezzabile, anche se non pochi problemi applicativi restano ancora sul tappeto.

Sullo sfondo si presenta, comunque, un problema procedurale non indifferente: trattandosi di materia sulla quale l'Unione europea può operare solo sulla base del principio di sussidiarietà, la direttiva richiede il consenso unanime degli Stati membri. La posizione negativa espressa da taluni Stati rende alquanto problematica la effettiva introduzione di questa disciplina, a meno che non si ipotizzi di procedere sulla base dell'art. 96 del Trattato, e cioè attraverso lo strumento della cooperazione rafforzata.

2. La proposta di direttiva, come spiega la relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di rimuovere gli ostacoli fiscali alla realizzazione di un mercato unico non risolvibili dalle convenzioni "pensate per operare in un contesto internazionale bilaterale": l'applicazione, infatti, di 27 regimi fiscali diversi determina spesso fenomeni di "sovratassazione" o di "doppia imposizione" ed elevati costi di conformità, che con l'attuazione della direttiva - si stima - verrebbero abbattuti di circa il 62% per le imprese di grandi dimensioni e del 67% per le piccole e medie imprese. Eliminati o fortemente ridotti risulterebbero, altresì, anche i costi, non indifferenti, relativi all'applicazione della normativa in materia di *transfer pricing* per lo meno nell'ambito del mercato UE: da un Report del 2006 del World Trade

Organization emerge che più del 50 per cento dei rapporti commerciali transnazionali avviene fra società del medesimo gruppo.

Tutto ciò consentirebbe di sfruttare appieno le potenzialità del mercato unico e, in definitiva, favorirebbe l'occupazione, in coerenza con le priorità stabilite nella Comunicazione Europa 2020. Oltre a ciò, il passaggio alla CCCTB si rivelerebbe coerente con il ripensamento di fondo dei principali ordinamenti europei sulla tassazione societaria, che appare sempre più come una tassazione poco produttiva.

Altri aspetti positivi riguardano l'eliminazione o quantomeno l'attenuazione dei giudizi di incompatibilità delle singole legislazioni nazionali con i principi e le libertà stabilite dall'ordinamento comunitario, nonché un'auspicabile minore loro vulnerabilità di fronte a fenomeni di elusione, evasione e frodi.

Ma, soprattutto, un aspetto che assume un'importanza non indifferente per le società sottoposte al nostro ordinamento tributario: la maggiore stabilità delle regole UE di determinazione delle basi imponibili rispetto a quelle nazionali.

E' palese che le manovre fiscali annualmente realizzate nel nostro Stato vengono attuate attraverso sistematiche variazioni delle regole di determinazione delle basi imponibili. In altri termini, la leva fiscale nel nostro ordinamento è fondamentale per "dare ossigeno" a una finanza pubblica minata dall'accumulo di un ingente debito e continuamente alla ricerca di un equilibrio finanziario fra entrate e uscite. Alla leva fiscale, dunque, hanno fatto sistematico ricorso tutti i Governi, i quali spesso (per motivi legati anche ad esigenze di immagine politica) hanno agito, piuttosto che sull'incremento delle aliquote nominali - misura, questa, che quantomeno sarebbe stata di facile gestione per i contribuenti - sulla determinazione delle basi imponibili.

Su questo aspetto la direttiva avrebbe un impatto rilevante e ciò ancorché il sistema di determinazione dell'imponibile da essa previsto rivesta carattere opzionale. Infatti, le società che optano per questo sistema, si sottrarrebbero *ipso facto* a questa continua rimodulazione delle basi imponibili. Anche le imprese che non optassero per la CCCTB trarrebbero giovamento da questa disciplina comunitaria, la quale inevitabilmente diventerebbe un *benchmark* per la legislazione nazionale, generando una sorta di spinta virtuosa verso il modello comunitario.

Tuttavia, molti problemi applicativi di non facile soluzione sono tuttora irrisolti; non a caso, dunque, finora la Commissione non ha trovato il necessario consenso al suo interno, tanto meno nell'ambito del Consiglio per formalizzare una proposta legislativa. Del resto, la stessa lunghissima gestazione del provvedimento, allo studio da oltre un decennio, rivela profonde difficoltà di fondo.

In primo luogo, si tratta di una disciplina opzionale, che affiancherebbe e non sostituirebbe le differenti realtà impositive nazionali. Inoltre, l'integrazione della CCCTB con gli ordinamenti tributari nazionali non sarà agevole, tra l'altro poiché alcuni non prevedono una disciplina di gruppo nell'ordinamento civilistico e fiscale, mentre altri già prevedono forme di tassazione consolidata di gruppo, ma diverse da quelle ipotizzate dalla Commissione.

In secondo luogo, più di dieci anni di studi non hanno ancora consentito di giungere a serie valutazioni sull'impatto di gettito. Non sorprende, in questo, il favore mostrato dal mondo delle imprese, che riflette l'aspettativa di rilevanti riduzioni della pressione fiscale. Siamo favorevoli a una riduzione della pressione fiscale: ma essa non può essere il risultato implicito di una modifica dell'ordinamento, deve derivare da esplicite scelte – che ovviamente competono agli ambiti nazionali. Come si è detto, nel caso italiano lo Stato verrebbe a rinunciare – mi vien da dire: finalmente! Purché ne siamo tutti ben consci – all'ormai consueto adeguamento biennale delle basi imponibili in relazione alle mutevoli esigenze di gettito.

Altra importante rinuncia, per gli Stati nazionali, attiene ai poteri di accertamento in presenza di imprese ivi residenti che optino per la tassazione consolidata e che abbiano il contribuente principale – e cioè la società designata per il consolidamento – in altro Stato. E' infatti a quest'ultimo Stato che competono, secondo la proposta della Commissione, i diritti e i poteri dell'accertamento in questa materia. Aspetto, questo, che potrebbe indurre i gruppi a posizionare tale soggetto in Stati meno attrezzati all'attività di indagine e di accertamento, anche sotto il profilo della cooperazione con le autorità fiscali degli altri Paesi. Né può trascurarsi che la ripartizione dell'imponibile consolidato con la formula dell'*apportionment* (secondo i tre criteri della forza lavoro, delle attività e del fatturato) potrebbe prestarsi alla predisposizione di localizzazioni strumentali alle esigenze del miglior *tax planning*.

Sotto altro profilo, come è stato già fatto rilevare in altre Relazioni, ci sono alcune definizioni e aspetti dell'articolato che si potrebbero prestare ad interpretazioni differenti fra gli Stati tenuti a dare attuazione alla direttiva, e ciò condurrebbe a una disciplina disomogenea ed esattamente contraria agli scopi della direttiva.

**3.** Resta sullo sfondo una questione centrale sulla quale da anni la Commissione rifiuta di confrontarsi: il sistema proposto – pur con i potenziali benefici sopra ricordati – richiede un grado di integrazione tra i sistemi tributari e le amministrazioni nazionali molto avanzato, così avanzato da apparire del tutto irrealistico.

In realtà, gli studiosi dei sistemi federali hanno da tempo riconosciuto che una delle condizioni essenziali di sistemi federali ben funzionanti è costituita dall'autonomia amministrativa, all'interno dell'unica cornice federale, delle unità di governo decentrate. Negli stati federali funzionanti, ad esempio il Canada o gli Stati Uniti, tale condizione può realizzarsi grazie al fatto che la definizione del reddito d'impresa e il sistema legale sottostante sono unici e vengono fissati dal centro.

Invece, nella proposta della Commissione – che da quelle esperienze federali 'pure' è stata costruita – occorre anzitutto trovare l'accordo su una definizione unica di reddito d'impresa, la quale non coincide con alcuna di quelle nazionali. L'opzionalità del regime non risolve questo problema, anzi lo aggrava, perché moltiplica per due tutte le numerose possibilità di *fiscal planning*.

Inoltre, il prospettato consolidamento al livello dell'Unione del reddito d'impresa, necessario al fine di superare ogni problema di imputazione territoriale del reddito, e quindi ogni questione di *transfer pricing*, urta contro problemi nuovi nella determinazione del perimetro di consolidamento e nell'attrazione dei redditi presso la sede legale della capogruppo che costituisce il centro di consolidamento. Sorgono qui nuove possibilità di arbitraggio fiscale certamente significative attraverso la manipolazione delle condizioni di accesso al consolidamento.

Il problema degli incentivi di *tax planning* è accentuato dalla successiva esigenza di ripartire il reddito consolidato comune tra gli stati membri in base a indicatori presuntivi. Non può sfuggire che questa fase configura un elemento centrale nella determinazione dell'imposta, dato che ogni paese membro manterrebbe autonoma capacità di fissare le aliquote. Quello spostamento degli utili nelle più favorevoli giurisdizioni che ancora non fosse riuscito grazie alle regole di determinazione del perimetro di consolidamento, sarebbe completato attraverso l'adeguamento delle strutture aziendali ai parametri utilizzati per la ripartizione della base imponibile tra gli stati. Non può sfuggire, qui, il carattere macchinoso e, alla fine, irrealizzabile del doppio passaggio, prima con il consolidamento al centro e poi con il decentramento degli imponibili. Non è difficile capire perché gli stati membri abbiano finora rifiutato di impegnarsi concretamente sulla realizzazione di questo schema.

**4.** Appare opportuno ora esaminare, sia pur sommariamente, alcuni aspetti tecnici della direttiva.

In sintesi, la direttiva si riferisce a tutte le imprese residenti in uno degli Stati membri, aventi veste di società di capitali e assoggettate alla

relativa imposta societaria, ivi comprese le stabili organizzazioni di società di Stati terzi. La disciplina riguarda la determinazione della base imponibile, ma non l'armonizzazione delle aliquote legali che restano di competenza dei singoli Stati membri e, inoltre, come accennato, ha carattere facoltativo. La possibilità di accesso al regime è consentita tanto alle singole società (CCTB), quanto a società appartenenti a gruppi ammessi ad optare per la tassazione consolidata e che concretamente scelgono tale regime (CCCTB): le regole di determinazione dell'imponibile sono le medesime, con la differenza che per la tassazione consolidata sono previste la compensazione integrale degli imponibili positivi e negativi e la neutralità delle operazioni di ristrutturazione aziendale effettuate fra società consolidate.

Quanto alle regole di determinazione della base imponibile merita osservare che:

- ✓ il reddito viene determinato con regole del tutto autonome rispetto alle risultanze del bilancio di esercizio e ciò in considerazione del fatto che i sistemi contabili dei 27 Stati non sono coincidenti;
- ✓ la direttiva provvede a elencare specificamente i componenti attivi imponibili e i componenti passivi deducibili, nonché quelli attivi considerati esenti: tra questi ultimi spiccano i dividendi, le plusvalenze su partecipazioni e i redditi di stabili organizzazioni situate in Paesi terzi (regola, questa, che ai sensi dell'art. 78 della direttiva viene meno quando il Paese di localizzazione della stabile organizzazione o dell'entità che distribuisce i dividendi o le cui azioni sono cedute, tassa con aliquota inferiore al 40 per cento dell'aliquota media europea oppure prevede regimi speciali di favore);
- ✓ nella determinazione dei componenti attivi e passivi che concorrono alla formazione dell'imponibile vengono utilizzati anche istituti e nozioni tratti dal sistema dei principi contabili internazionali: la disciplina rimane, comunque, autonoma tanto dai principi contabili nazionali, quanto dagli IAS. Soprattutto è importante rilevare che nella determinazione dell'imponibile rilevano i componenti positivi effettivamente realizzati e quelli negativi, anche stimati, quali i fondi che esprimono obbligazioni probabili e le svalutazioni dei crediti: un sistema, dunque, molto diverso dall'impostazione delle nostre regole di determinazione del reddito d'impresa e alquanto vicino alla determinazione dei risultati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali che, come noto, si ispirano al criterio di prudenza;
- ✓ molto semplificato è anche il sistema degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali: in particolare, l'ammortamento è su base individuale per gli immobili, i beni immateriali e per le attività materiali di lunga durata (almeno 15 anni); le altre attività materiali sono

ammortizzate unitariamente, a un tasso annuo del 25 per cento, in un "paniere" di attività ("paniere" che si incrementa dei costi di acquisizione, costruzione e miglioramento dell'attività, e si decrementa dei proventi delle cessioni).

Quanto al sistema di tassazione consolidata dei gruppi (CCCTB), esso opera per le società e le stabili organizzazioni, anche di imprese residenti in Stati terzi, che rientrano in un perimetro di consolidamento individuato facendo riferimento a un rapporto tra società madre e società figlie caratterizzato dall'esistenza di diritti di voto superiori al 50 per cento e dalla partecipazione al capitale e ai profitti superiore al 75 per cento.

Il regime opera in base al principio *all in all out*, nel senso che l'ingresso al regime è facoltativo ma, se viene esercitato, deve necessariamente ricomprendere tutte le società rientranti nel perimetro di consolidamento. Peculiarità del regime è che i redditi positivi e negativi delle società che vi partecipano vengono integralmente compensati, dando luogo ad un'unica base imponibile consolidata; base imponibile che viene poi ripartita tra i diversi Stati di residenza delle società, in base a una formula di *apportionment*, che si fonda sui tre criteri delle attività (*assets*, esclusi gli immateriali), della forza lavoro e del fatturato.

Ulteriore semplificazione è costituita dal principio *one stop shop*, che prevede l'interazione del gruppo societario con un'unica Amministrazione finanziaria: quella del contribuente principale, che di regola è la società madre. Inoltre, come abbiamo detto, è accordata un'apposita disciplina di neutralità per le operazioni di riorganizzazione aziendale e di trasferimento di sede. Tutto questo richiede, ripetiamo, un coordinamento nell'azione di accertamento tra le varie Autorità degli Stati in cui sono localizzate le imprese.

Tutto il sistema, tanto per i singoli contribuenti quanto per i gruppi, si chiude con una serie di regole finalizzate a evitare operazioni abusive. In particolare spicca, tra queste, anzitutto la clausola dell'art. 80, la quale prevede che possano essere disconosciute "le operazioni artificiali svolte con la finalità esclusiva di eludere l'imposizione" e aggiunge che tale principio non si applica per "le attività commerciali autentiche, nelle quali il contribuente è in grado di scegliere due o più possibili operazioni che hanno lo stesso risultato, ma producono basi imponibili diverse". Altre importanti norme antiabuso sono quella, di cui si è fatto già cenno, sulla clausola dello *switch over* (art. 78); quella (di abuso in senso atecnico) contenuta nell'art. 15 che tratta i benefici concessi agli azionisti come spese non deducibili nella misura in cui tali benefici non sarebbero concessi ad un terzo indipendente; quella ulteriore dell'art. 79, che prevede un aggiustamento al valore di mercato dei prezzi nelle relazioni tra imprese consociate (intendendo per tali quelle in cui si abbia una

partecipazione superiore al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale o una partecipazione significativa nella gestione); nonché la norma prevista nell'art. 81, che considera indeducibili gli interessi versati a società consociate da residenti in un Paese terzo che non dà lo scambio di informazioni e attua una tassazione agevolata; e, infine, la disposizione contenuta nell'art. 82, che include nel reddito tassabile anche quello non distribuito da società controllate residenti in Paesi terzi che offrono una tassazione inferiore al 40 per cento o regimi di particolare favore, in presenza delle altre condizioni indicate dalla norma.

**5.** Venendo alle regole di determinazione della base imponibile, l'aspetto certamente di maggior impatto per il nostro ordinamento è l'autonomia di queste regole dalle risultanze del bilancio d'esercizio.

La scelta normativa nasce, come detto, dall'esigenza di introdurre un sistema impositivo che prescindesse dalle diverse regole contabili seguite nei 27 paesi dell'Unione. Sta di fatto che essa realizza un approccio completamente diverso da quello tradizionalmente seguito nel nostro ordinamento. Il collegamento dell'imposizione alle risultanze di bilancio è stato da sempre visto nel nostro ordinamento come un punto essenziale, non tanto – come molti sostengono – per attuare in questo modo una previa tassazione dell'utile prima della sua distribuzione, quanto piuttosto per “agganciare” l'imposizione a una ricchezza individuata con i criteri oggettivi delle norme civilistiche e della scienza contabile, come tale rappresentativa di utili e perdite “testabili” economicamente e giuridicamente e, dunque, espressiva di capacità contributiva (cfr.: la delega alla riforma fiscale del 1971).

Comunque sia, questa impostazione della direttiva introduce un'imposizione che, distaccandosi dalle risultanze del bilancio, porta ad esiti che possono divergere da tali risultanze tanto per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali quanto per quelli che adottano gli IAS IFRS. Questo induce, anzitutto, a ipotizzare che queste imprese, ove aderiscano al nuovo regime, dovranno adottare un'apposita contabilità ai fini fiscali; contabilità che si sostanzierà, evidentemente, non solo nella tenuta di documenti giustificativi e pezze di appoggio, ma anche di scritture dotate dei connotati estrinseci e intrinseci idonei a questo scopo, in considerazione del principio di continuità che, anche ai fini fiscali, sorregge la determinazione dei risultati dell'attività d'impresa nei vari periodi amministrativi. Ma, soprattutto, sotto un profilo più generale, occorre osservare che tutto ciò porterà all'applicazione di quel “doppio binario” (e al sostenimento dei conseguenti costi di *compliance*) così temuto da indurre il legislatore fiscale, con la legge n. 244



del 2007, a introdurre regole di determinazione dell'imponibile per le imprese *Ias adopter* diverse da quelle previste per le imprese non *Ias adopter* al fine di salvaguardare la derivazione dai rispettivi, differenti assetti contabili.

6. Le regole di determinazione della base imponibile, come accennato, sono molto semplificate rispetto al nostro sistema impositivo e indubbiamente anche questo costituirà un ulteriore elemento di confronto fra le due discipline e di sprone a un'evoluzione virtuosa del nostro ordinamento.

L'elemento di maggiore interesse riguarda sicuramente i costi che, eccezion fatta per le spese di rappresentanza (deducibili al 50 per cento e mancanti, tuttavia, di una chiara definizione), sono deducibili in misura integrale ove attinenti all'esercizio d'impresa, senza tutti quei requisiti di limitazione e forfetizzazione che caratterizzano il nostro ordinamento.

Così come rilevante – ne abbiamo già parlato – è la disciplina degli accantonamenti deducibili senza limitazioni, purché determinati in modo congruo in base anche a regole di esperienza, e quella delle svalutazioni di crediti e degli ammortamenti, in particolare degli ammortamenti con il sistema del *pooling*.

7. Quanto al regime di tassazione consolidata di gruppo (CCCTB), esso presenta aspetti tecnici di un certo rilievo, sui quali però non è il caso di soffermare l'attenzione in questa sede.

Ci limitiamo semplicemente a ricordare che il perimetro di consolidamento è molto più stretto di quello previsto nella nostra legislazione; la clausola *all in all out* è simile a quella che la nostra legislazione prevede per il consolidato mondiale e diversa da quella stabilita per il consolidato nazionale, dove è consentito il *cherry picking*. Ciò determinerà non pochi problemi di coordinamento.

Le operazioni di aggregazione aziendale sono neutre e, dunque, come è stato già rilevato in altra Relazione, non potranno beneficiare del regime di riallineamento con imposta sostitutiva, così come previsto dalla nostra legislazione nazionale.

I problemi più importanti attengono – ne abbiamo già parlato – al coordinamento del potere di accertamento degli Stati in cui risiedono le società partecipanti al consolidato, in relazione alla clausola di *one stop shop* e ai criteri di ripartizione dell'imponibile consolidato fra le società partecipanti.

Merita solo aggiungere che quanto alla capacità di questo nuovo regime di portare un concreto beneficio alla risoluzione delle

problematiche legate ai costi di documentazione dei prezzi di trasferimento, nutriamo qualche dubbio nei casi in cui i beni e i servizi, oltre a transitare nelle società consolidate, vengano ribaltati a società del gruppo non partecipanti al consolidato, quali, ad esempio, quelle residenti in Paesi terzi.

**8.** Con particolare riguardo alla ricordata norma generale antiabuso contenuta nell'art. 80 della direttiva, osserviamo che essa contiene un importante contributo di chiarificazione ai fini dell'identica questione che si pone, e deve trovare soluzione, nel nostro ordinamento. Tale norma evidenzia, infatti, come le operazioni poste in essere dai contribuenti possono essere censurate perché in abuso del diritto solo qualora dirette a conseguire un beneficio fiscale attraverso l'aggiramento di norme e principi e il loro sviamento rispetto alla *ratio*.

La reazione dell'ordinamento deve, quindi, essere coerentemente circoscritta a quelle operazioni che consentono di conseguire effetti impositivi contrari alla *ratio legis* e che si sostanziano in uno sviamento rispetto alla *ratio* e alla funzione proprie di norme e principi solo formalmente rispettati. La convenienza fiscale dell'opzione in concreto esercitata e le sue ragioni economiche non possono, viceversa, essere oggetto di sindacato qualora non sia ravvisabile l'aggiramento dello scopo perseguito dal legislatore e l'artificiosità della costruzione.

**9.** Come accennato, l'art. 82 della proposta di direttiva prevede l'applicazione delle *CFC rules* quando una società detiene una percentuale superiore al 50 per cento di diritti di voto e di partecipazione al capitale o agli utili di un'entità, non quotata, residente in un paese terzo, il cui reddito:

- è assoggettato a tassazione con un'aliquota nominale inferiore di almeno il 40 per cento rispetto alle aliquote medie dell'Unione o gode di un regime speciale di favore;

- è costituito per oltre il 30 per cento da interessi, altri redditi da attività assicurativa, bancaria e finanziaria, canoni derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali o materiali, dividendi e *capital gains*. Ciascuna categoria è computata, ai fini del calcolo della soglia del 30 per cento, solo se i predetti redditi della controllata estera derivano, per oltre il 50 per cento, da operazioni con la società CCCTB o sue consociate.

Al ricorrere di queste condizioni, l'intero reddito della controllata estera viene assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al controllante.

Al riguardo, osserviamo che rispetto al regime CFC vigente in Italia, le disposizioni proposte dalla Commissione sono sicuramente meno invasive per le imprese. Esse operano, infatti, solo in presenza di una partecipazione di controllo e si applicano unitariamente a tutte le controllate residenti in Paesi terzi<sup>1</sup>, che riconoscono fiscalità di vantaggio e sono individuati in base a test molto semplici; senza richiedere, come per il *comparable approach* dell'art. 167, comma 8-bis, del TUIR, onerosi e defatiganti calcoli di confronto analitico. Non è prevista, inoltre, la presentazione di interpelli disapplicativi, con la conseguenza che non si produce – come accade, invece, nella CFC domestica – l'inversione dell'onere della prova sul contribuente e resta attribuito all'Autorità fiscale il potere (e l'onere) di contestare, motivatamente, la non corretta applicazione delle disposizione. Inoltre, a differenza del nostro regime CFC, sono esclusi dal computo dei componenti reddituali mobili, categoria per categoria, quelli che derivano prevalentemente da transazioni con soggetti terzi.

Ciò nonostante, il regime che viene proposto mantiene un approccio *jurisdictional* tradizionale, in quanto la selezione per *entity* delle controllate, pur muovendo dall'individuazione e ponderazione degli elementi reddituali "mobili", finisce per attrarre a tassazione in capo al socio l'intero reddito della partecipata. Non possiamo tacere che la proposta segna, sul punto, un arretramento rispetto all'impostazione che era emersa nel corso dei lavori e che la Commissione riteneva rappresentativa delle migliori pratiche in tema di CFC. Nel documento CCCTB/WP/065 Regole antiabuso del 26 marzo 2008, la Commissione aveva disegnato un regime CFC applicabile solo in relazione alle controllate che, ovunque localizzate, avessero totalizzato una percentuale molto elevata di componenti "mobili" (oltre l'80 per cento) e che, comunque, avrebbe comportato l'imputazione al controllante dei soli redditi passivi della partecipata. Secondo quel progetto, il regime avrebbe dovuto operare in modo doppiamente selettivo: prima circoscrivendo le *entity*, e, poi, distinguendo nel coacervo del loro reddito complessivo, i componenti che, in relazione alla loro qualità e natura, possono essere oggetto di tassazione per trasparenza, con l'obiettivo di escludere sempre i redditi (anche se percentualmente modesti) riconducibili ad attività genuine di *business*. Tale progetto aveva il pregio di cogliere e tradurre in una disciplina organica il meglio dei differenti approcci *jurisdictional e transactional*, a vantaggio della semplificazione dell'accertamento e, dunque, tanto dei

---

<sup>1</sup> Sono esclusi gli Stati membri dell'Unione europea e quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali sia in vigore un effettivo scambio di informazioni.

contribuenti che dell'Amministrazione. In particolare, soluzioni ispirate a principi analoghi sono in discussione anche nel progetto di riforma del Regno Unito.